

ROMA



Protocollo RC n. 25142/18

Deliberazione n. 23

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2019

VERBALE N. 17

Seduta Pubblica del 7 marzo 2019

Presidenza: DE VITO - STEFÀNO

L'anno 2019, il giorno di giovedì 7 del mese di marzo, alle ore 14,02 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta.

(OMISSIS)

A questo punto - sono le ore 15,31 - il Presidente dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 29 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diario Angelo, Donati Simona, Giachetti Roberto, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, Diaco Daniele, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Guadagno ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Bergamo Luca e gli Assessori Castiglione Rosalia Alba, De Santis Antonio, Frongia Daniele, Lemmetti Gianni e Meleo Linda.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 141^a proposta nel sotto riportato testo risultante dall'accoglimento di emendamenti:

141^a Proposta (Dec. G.C. n. 59 del 9 ottobre 2018)

Approvazione Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni.

Premesso che il Comune di Roma, per quanto disposto dall'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, nonché dall'art. 119 del T.U.E.L., approvava con deliberazione del Consiglio Comunale n. 214 del 15 novembre 2004, "il Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni";

le disposizioni del Regolamento de quo, nel pieno rispetto della normativa vigente ed in conformità agli indirizzi posti dallo Statuto del Comune di Roma, si prefiggevano lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei "contratti di sponsorizzazione" nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza che regolano l'operato della Pubblica Amministrazione;

all'art. 2, lett. a), del suddetto Regolamento il contratto di sponsorizzazione viene definito come un "contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale l'Amministrazione Comunale (sponsorizzato/a) offre nell'ambito di proprie iniziative culturali, sociali, ricreative, sportive e altro, ad un terzo (sponsor) - che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo in danaro o a fornire una predeterminata prestazione, diretta o indiretta, a titolo gratuito - la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dal Contratto";

il ricorso al contratto di sponsorizzazione è stato, quindi, considerato dall'Amministrazione comunale uno strumento e un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività dell'Ente, finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse;

con l'emanazione della Legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 è stato avviato l'iter di recepimento delle Direttive europee n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE, nonché, con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il nuovo "Codice dei contratti pubblici" e disposta l'abrogazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del relativo "Regolamento di attuazione ed esecuzione" di cui al D.P.R. n. 207/2010 e di altre disposizioni incompatibili;

con il suddetto "Codice dei contratti pubblici" e con il successivo Decreto legislativo n. 56/2017, sono stati rafforzati in materia, i principi di economicità, di efficacia, di libera concorrenza e di correttezza, tra l'altro, favorito il rilancio delle sponsorizzazioni;

il legislatore ha inteso, nella recente novella, ricondurre le procedure relative ai beni culturali alla disciplina comune del Codice dei contratti pubblici, introducendo anche nuove forme di partenariato pubblico e privato;

in particolare, il legislatore con la previsione normativa di cui all'art. 19 del Codice dei contratti pubblici - avuto riguardo alle sponsorizzazioni per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro ed al fine di favorirne il rilancio - ha inteso operare una *reductio ad unum* dei due tipi di sponsorizzazione (tecnica e pura).

Considerato che alla luce dello *ius superveniens*, le disposizioni contenute nel "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, n. 214 non risultino essere più attuali;

pertanto, si rende necessario che Roma Capitale si doti di un nuovo Regolamento e di una propria disciplina di dettaglio per la gestione delle sponsorizzazioni.

Atteso che in data 6 luglio 2018 il Dirigente del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa ha espresso, il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto."

Il Dirigente

F.to: E. Cunto;

in data 6 luglio 2018 il Direttore del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica Beni e Servizi ha attestato - ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: C. Cirillo;

in data 6 luglio 2018 il Direttore Generale ha attestato - ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore Generale

F.to: F. Giampaolletti;

in data 31 luglio 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto."

Il Ragioniere Generale

F.to: L. Botteghi;

sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, c. 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Che la proposta, in data 11 ottobre 2018, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

Che dai Consigli dei Municipi X e XI non è pervenuto alcun parere.

Che i Consigli dei Municipi II, III, V, VI, XII, XIV e XV con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole.

Che i Consigli dei Municipi I, IV, VII, VIII, IX e XIII hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

- 1) Che gli Organi politici del Municipio (Giunta e Consiglio) e l'Ufficio Tecnico in cui ricade la sponsorizzazione siano sempre informati e coinvolti e ne venga acquisito il parere;
- 2) Che per ogni tipologia di sponsorizzazione venga sempre preservato il decoro e la godibilità dei siti, previa autorizzazione: se ambiti vincolati con vincolo diretto o paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 della Sovrintendenza di Stato e degli altri Uffici e Organi competenti; in assenza del suddetto vincolo ma in presenza di altri vincoli, la Carta della Qualità, vincoli ecologici ecc., acquisire sempre il parere della Sovrintendenza Capitolina e degli Uffici ed Organi competenti.
- 3) Che il Presidente della Commissione Etica, ove non sia reperito mediante avviso, sia scelto per manifeste competenze, non solo dal Sindaco ma da una scelta collegiale.

Municipio IV:

- all'art. 11 si fa presente che è stata approvata la mozione n. 36 del 19 aprile 2018 sulla disciplina degli strumenti di partecipazione e consultazione popolare per Roma Capitale, che include tra gli altri Crowdfunding Civico di Roma Capitale, mediante la realizzazione di una piattaforma in house per progetti presentati da Roma Capitale e dai Municipi.

Municipio VII:

- 1) Art. 1 comma 1) dopo le parole "organizzati o gestiti dall'Amministrazione Capitolina." sostituire "Amministrazione Capitolina" con "Amministrazione Comunale" ed aggiungere "attraverso le Strutture Capitoline e quelle Municipali - ai sensi dell'art. 61 del Regolamento del Decentramento Amministrativo";
- 2) Art. 3 punto C) sostituire "Amministrazione Capitolina" con "Amministrazione Capitolina/Municipale";
- 3) Art. 4 comma 1) dopo "sono individuati annualmente dalla Giunta Capitolina" aggiungere "sentite le Strutture Municipali";
- 4) Art. 5 comma 1) al primo periodo sostituire "Amministrazione Capitolina" con "Amministrazione Capitolina/Municipale"; al secondo periodo sostituire "al riguardo, la Struttura Capitolina precedente" con "al riguardo, la struttura Capitolina/Municipale precedente";

- 5) Art. 11 comma 2) a conclusione del comma aggiungere: "ferma, in ogni caso, l'opportunità di raccogliere il parere della Commissione Etica nei modi e termini indicati dal 2° comma dell'art. 14";
- 6) Art. 13 comma 1) sostituire l'incipit "l'Amministrazione Capitolina" con "l'Amministrazione Capitolina/Municipale";
- 7) Art. 14 comma 1) la partecipazione del Direttore della Struttura Dipartimentale/Municipale precedente deve essere sempre prevista e con diritto di voto;
- 8) Art. 14 comma 3) precisare se l'eventuale assenza della espressione di parere della Commissione Etica, trascorsi i venti giorni previsti, è da intendersi come assenso o come rifiuto;
- 9) Art. 16 comma 2) punto n) forse sarebbe più corretto dire "il richiamo alla accettazione espressa delle clausole vessatorie se previste";
- 10) Art. 17 comma 1) sostituire, dopo "deposito cauzionale" le parole "nella forma di polizza fideiussoria o assicurativa a favore dell'Amministrazione Capitolina, secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice" con le parole "anche, eventualmente, nella forma di garanzia fideiussoria a favore dell'Amministrazione Capitolina/Municipale secondo quanto prescritto dall'art. 93 del Codice degli Appalti";
- 11) Art. 17 comma 2) sostituire la frase finale "escussione da parte di Roma Capitale delle somme versate dallo sponsor a titolo di garanzia previste nel contratto di sponsorizzazione" con "escussione da parte di Roma Capitale sia delle somme versate da parte dello sponsor a titolo di garanzia previste nel contratto di sponsorizzazione, sia delle garanzie fideiussorie dal medesimo fornite";
- 12) Art. 19 comma 1) sostituirlo con la frase "La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata dall'Amministrazione Capitolina/Municipale secondo la disciplina del presente Regolamento";
- 13) Art. 19 comma 2) eliminare;
- 14) Art. 20 comma 1) dopo la parola "sponsor" aggiungere "e gestire sponsorizzazioni" e dopo le parole "dalle norme di legge" aggiungere "dall'art. 61 del Regolamento del Decentramento";
- 15) Art. 21 comma 1) dopo "da parte dell'Amministrazione" aggiungere "Capitolina e/o Municipale".

Municipio VIII:

- all'art. 20 eliminare le parole "culturali, sociali, ricreativi, sportivi";

Municipio IX:

- Quanto disposto dall'art. 11 comma 3 del nuovo Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, tiene marginalmente conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea Capitolina con mozione di Assemblea Capitolina n. 36/2018, la quale infatti recita: "...Crowdfunding Civico: promuovere il Crowdfunding Civico di Roma Capitale mediante la realizzazione di una piattaforma online, se possibile nell'ambito di una società in house di Roma Capitale, garantendo la raccolta di capitali per i progetti presentati da Roma Capitale dai Municipi, valutando funzionali connessioni con gli altri strumenti di partecipazione quali il Bilancio Partecipativo".

Giova in questa sede rappresentare che in fase istruttoria, l'indirizzo politico emanato dall'Assemblea Capitolina ha visto il coinvolgimento di una moltitudine di soggetti rappresentanti gli Enti locali municipali, i quali congiuntamente, hanno espresso la necessità di una riforma quadro, organica e strutturale, necessaria anche al fine del superamento della

frammentarietà di competenze e strutture che potrebbe generare difficoltà per la cittadinanza e per l'Amministrazione stessa, dovendo districarsi appunto nel dedalo della burocrazia.

Il Crowdfunding è infatti uno strumento d'immediata fruibilità il cui scopo è quello di fornire soluzioni a temi anche complessi, attraverso la collaborazione di più soggetti.

Tuttavia esistono svariate forme di raccolta fondi, a seconda delle necessità che di volta in volta dovessero palesarsi. L'art. 11 del Regolamento in esame tuttavia, implica l'istituzione di un portale su piattaforma IT, da destinarsi esclusivamente alla forma "Donation-based" dell'istituto Crowdfunding. Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione volesse dotarsi di un sistema aperto anche a forme di raccolta fondi più complessi, nel solco del sistema già adottato a livello nazionale attraverso il fondo per il microcredito, quali ad esempio "l'equity-based" rivolto alle PMI, o il "social-lending", l'Amministrazione dovrebbe avviare procedure parallele, via via più complesse, per l'istituzione di ulteriori piattaforme ad hoc, dovendo nuovamente frammentare l'offerta di servizi alla cittadinanza.

Per quanto sinora osservato, si ritiene utile avviare con le premure del caso, l'istituzione di un unico soggetto in house autorizzato, erogatore dei molteplici servizi che il Crowdfunding offre, avente i requisiti previsti dai combinati disposti normativi ex L. 221/2012 e ss.mm.ii. e della Del. Consob n. 18592/2013 e ss.mm.ii..

Municipio XIII:

- si propone che la disciplina del "Crowdfunding" di cui all'art. 11, comma 3 della proposta di Regolamento, venga approfondita ed armonizzata alla disciplina in materia di strumenti di partecipazione e bilancio partecipativo.

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 14 dicembre 2018 in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio I:

- 1) la richiesta non viene accolta in quanto i pareri da rendere obbligatoriamente sono previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti;
- 2) la richiesta non viene accolta in quanto l'art. 10 del citato Regolamento, già prevede l'applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- 3) la richiesta non viene accolta in quanto l'art. 14 comma 1 del citato Regolamento già specifica che "Il Presidente è individuato con avviso pubblico tra persone che si sono distinte nel campo del diritto amministrativo, della responsabilità sociale ed ambientale e dello studio e della promozione dell'etica all'impresa ed è nominato con Ordinanza del Sindaco."

Municipio IV:

- se ne prende atto.

Municipio VII:

- punti 1), 2), 4), 6), 10), 12) e 15), le richieste non vengono accolte in quanto non in linea con l'Ordinamento di Roma Capitale e in quanto la definizione utilizzata è in linea con l'articolazione della macrostruttura, come definita nel Regolamento di Organizzazione di Uffici e Servizi di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017;
- punto 3), la richiesta non viene accolta in quanto nei principi definiti dal Regolamento, si riforma il procedimento inerente le sponsorizzazioni, in linea con quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, prevedendo che gli interventi di sponsorizzazione vengano definiti da tutte le strutture nella fase di redazione dei documenti di programmazione dell'Ente;

- punto 7), la richiesta non viene accolta poiché non coerente con la procedura che si intende approvare;
- punti 5) e 8), le richieste non vengono accolte in quanto il parere per le sponsorizzazioni di valore superiore alla soglia di cui all'art. 35, del Codice dei Contratti Pubblici è obbligatorio e vincolante e parimenti reso se richiesto per affidamenti inferiori a detto importo e superiori a € 40.000,00, in linea con i principi del non aggravio del procedimento amministrativo e secondo quanto prevede il Codice dei Contratti Pubblici;
- punto 9), la richiesta non viene accolta in quanto attiene a modalità operative che esulano dai principi definiti nel Regolamento;
- punto 11), si conferma l'articolazione dell'art. 17 comma 2 poiché redatta secondo quanto previsto dagli artt. 93 e 103 del Codice dei Contratti Pubblici, sia per le modalità di costituzione delle garanzie, sia per le relative escussioni;
- punto 13), la richiesta non viene accolta poiché non coerente con la procedura che si intende approvare;
- punto 14), si conferma anche la formulazione dell'art. 20 così come approvato dalla Giunta Capitolina, nelle more del completamento dell'iter di revisione del Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e s.m.i..

Municipio VIII:

- la richiesta viene accolta.

Municipio IX:

- l'osservazione non rileva ai fini del presente Regolamento che sancisce i principi del processo, rinviando l'individuazione degli strumenti e delle modalità di attuazione a scelte di carattere gestionale.

Municipio XIII:

- Si rinvia il recepimento della raccomandazione alle fasi di individuazione degli strumenti e delle modalità di attuazione, successive a quella di approvazione del presente Regolamento.

Considerato che la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta del 24 gennaio 2019, ha espresso parere favorevole;

la Commissione Capitolina Permanente VI, nella seduta del 28 gennaio 2019, ha espresso parere favorevole;

le Commissioni Capitoline Permanenti I e IX, nella seduta congiunta del 30 gennaio 2019, hanno espresso parere favorevole:

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati.

Visti:

l'art. 43 della Legge 449/1997;

l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000;

l'art. 120 del D.Lgs. 42/2004;

gli artt. 19 e 151 del Codice dei Contratti Pubblici;

lo Statuto di Roma Capitale;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa

- di approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni", allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di abrogare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 214 del 15 novembre 2004 di approvazione del precedente "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni".

ROMA



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI**

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina - nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 43 della Legge n. 449/1997, nell'art. 119 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nell'art. 19 e nell'art. 151 del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - i presupposti, le condizioni e la procedura di affidamento dei contratti di sponsorizzazione per eventi, iniziative, lavori, servizi o forniture promossi, organizzati o gestiti dall'Amministrazione Capitolina per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e nell'osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l'operato della Pubblica Amministrazione e, per le sponsorizzazioni attinenti ai beni culturali anche quanto contenuto nell'art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. apportate dall'art. 2 del D.Lgs. n. 62/2008.
2. Il Regolamento non si estende agli Organismi controllati e/o partecipati da Roma Capitale i quali sono assoggettati alla normativa vigente in materia.
3. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività di Roma Capitale ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo nell'ottica di un potenziamento dei servizi, nonché l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "sponsor" il soggetto privato (persona fisica o giuridica), l'Associazione senza fini di lucro o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con Roma Capitale;
 - b) per "soggetto" un'impresa/società, pubblica o privata, nazionale e transnazionale, includendo le società controllate o collegate, in base alle definizioni ex art. 2359 Codice Civile ed ex art. 7 della Legge n. 287/1990, e le partecipazioni, anche di minoranza, gli appaltanti, i subappalti, i fornitori, i concessionari, i distributori, i contoterzisti, i detentori di brevetti, comunque tutti i soggetti inseriti nella struttura produttiva e commerciale dell'impresa/società;
 - c) per "sponsorizzato/a" il soggetto sponsorizzato, cioè l'Amministrazione Capitolina;
 - d) per "contratto di sponsorizzazione" (di seguito denominato "contratto") un contratto di natura consensuale, atipico e a prestazioni corrispettive, mediante il quale Roma Capitale "sponsorizzato/a" offre, nell'ambito di proprie iniziative culturali, sociali, ricreative, sportive o altro, ad un soggetto, lo "sponsor" - che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo in denaro o a fornire una predeterminata prestazione, diretta o indiretta, in termini di lavori, servizi o forniture - in controprestazione la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dal "contratto";

- e) per "sponsorizzazione" ogni corrispettivo offerto in denaro, ovvero ogni prestazione (in lavori, servizi e/o forniture) diretta o indiretta, proveniente da soggetti terzi, che ha lo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività, o i propri prodotti, servizi e simili, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
- f) per "strumento pubblicitario" lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione da Roma Capitale per la pubblicità dello sponsor.

Art. 3

(Condizioni)

1. Il ricorso al contratto di sponsorizzazione oggetto del presente Regolamento è ammesso ove sussistano le seguenti condizioni:
 - a) il perseguimento dell'interesse pubblico;
 - b) l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
 - c) il conseguimento di un corrispettivo in denaro ovvero un risparmio di spesa nella realizzazione da parte dell'Amministrazione Capitolina di un'iniziativa di pubblico interesse;
 - d) solo nel caso di sponsorizzazioni tecniche, la garanzia di salvaguardia dell'integrità ante contratto della proprietà comunale costituente ed interessata dallo strumento pubblicitario.

Art. 4

(Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni)

1. Gli ambiti e le aree di intervento oggetto di sponsorizzazione sono individuati annualmente dalla Giunta Capitolina, in coerenza con i documenti di programmazione dell'Ente, vale a dire: il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi. In tali documenti le sponsorizzazioni sono inserite tenuto conto dei valori economici fissati dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rispettivamente al comma 3 per i lavori e al comma 6 per le forniture e i servizi. Nel corso dell'anno la Giunta Capitolina può altresì, formulare indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione sorte successivamente all'approvazione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici da ratificarsi nella prima variazione di Bilancio.
2. Gli Organi politici di governo di Roma Capitale possono, inoltre, individuare lavori, servizi o forniture la cui realizzazione è condizionata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.
3. I Dirigenti, nell'ambito delle proprie competenze, predispongono i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione conseguenti.

A tal fine predispongono, tra l'altro, un documento che attesti la economicità della realizzazione del progetto - in termini di conseguimento di corrispettivi in denaro ovvero risparmi di spesa - attraverso il contratto di sponsorizzazione con particolare riferimento ai contratti che prevedono la realizzazione diretta da parte dello sponsor dei lavori, dei servizi o delle forniture.

4. Gli ambiti e le aree di intervento di cui al comma 1, sono pubblicati sul portale di Roma Capitale, sia sulla homepage, sia in un'apposita e separata "Sezione delle Sponsorizzazioni" del portale avente rilevanza e visibilità internazionale, con la conseguente traduzione in almeno due lingue e sicuramente in lingua inglese. L'Amministrazione Capitolina ha facoltà di pubblicazione su ulteriori mezzi di comunicazione ritenuti idonei per la migliore diffusione delle iniziative.

Art. 5

(Selezione dello sponsor)

1. Per le sponsorizzazioni di importo superiore a € 40.000,00, la scelta dello sponsor è effettuata con iniziativa da parte dell'Amministrazione Capitolina, ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 151 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante avviso approvato con determinazione dirigenziale e pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale di Roma Capitale per almeno 30 giorni. Il predetto avviso, tra l'altro, dovrà contenere il piano di comunicazione e l'indicazione degli strumenti pubblicitari che Roma Capitale mette a disposizione dell'iniziativa da sponsorizzare. Al riguardo, la Struttura Capitolina procedente può avvalersi del supporto del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità.
2. La valutazione delle offerte pervenute nel rispetto di quanto previsto nell'avviso, viene effettuata da una Commissione, composta da 3 membri individuati tra il personale dipendente in servizio presso Roma Capitale con specifiche competenze nelle materie oggetto dell'iniziativa di sponsorizzazione, nominata dalla Struttura Capitolina Dipartimentale/Municipale procedente a cui si aggiungono, limitatamente alle sponsorizzazioni relative ai beni culturali, un rappresentante della Sovrintendenza Capitolina competente per territorio e un rappresentante della Soprintendenza o Parco Archeologico competente per materia.
3. L'offerta di sponsorizzazione, previo parere della Commissione Etica acquisito nei casi e con le modalità di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, è approvata con determinazione dirigenziale della Struttura Capitolina Dipartimentale/Municipale procedente.
4. Per le sponsorizzazioni di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) l'affidamento allo sponsor viene effettuato dal Dirigente della Struttura Capitolina Dipartimentale/Municipale procedente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, previa pubblicazione di un avviso, approvato con determinazione dirigenziale, all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale di Roma Capitale, per almeno 10 giorni.

5. Sono ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa. In tal caso il calcolo del valore stimato è dato dalla somma degli importi delle singole sponsorizzazioni.

Art. 6

(Requisiti di partecipazione dello sponsor alla procedura selettiva)

1. Lo sponsor al momento della presentazione dell'offerta deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e, per quanto riguarda le sponsorizzazioni relative ai beni culturali, dei requisiti speciali come definiti dalla circolare "Sponsorizzazioni di beni culturali art. 120 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - artt. 19 e 151 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - nota circolare" (Prot. MIBACT UDMC legislativo 0017461 - 09/06/2016 – Cl. 02.01.00/64.16); nel caso di affidamento di sponsorizzazioni in cui lo stesso si impegni a progettare e realizzare, in tutto o in parte, le prestazioni richieste da Roma Capitale a sua cura e a sue spese, ove trattasi di realizzazione di lavori pubblici, i progettisti e gli esecutori devono essere in possesso dell'attestato di qualificazione SOA, per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento e per le sole sponsorizzazioni inerenti i beni culturali i requisiti di specializzazione di cui al D.Min. MIT 248/2016, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.
2. Per gli affidamenti diretti di importo fino a € 20.000,00 sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica del possesso dei requisiti con esclusione di interventi sui beni culturali, secondo quanto indicato ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee Guida n. 4 ANAC approvate con deliberazione n. 206 del 1° marzo 2018.
3. Lo sponsor al momento della presentazione dell'offerta deve dichiarare di non avere in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Capitolina.

Art. 7

(Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor)

1. Nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor, pervenga a Roma Capitale una proposta spontanea di sponsorizzazione per lavori, servizi e forniture per un importo superiore a € 40.000,00 (I.V.A. esclusa), il Dirigente della Struttura Capitolina Dipartimentale/Municipale competente valutata l'aderenza alla programmazione delle sponsorizzazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento, successivamente con l'adozione di un provvedimento rende pubblica la proposta predisponendo un apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 5 comma 1 del presente Regolamento, prevedendo come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore, nonché il diritto di prelazione a favore dell'originario promotore, come precisato nel successivo comma 2.

2. Alla pubblicazione dell'avviso segue l'espletamento della procedura di cui all'art. 5, commi 2 e 3 del presente Regolamento. Terminata la procedura di selezione, nel caso in cui la proposta giudicata economicamente più vantaggiosa dall'Amministrazione Capitolina sia diversa da quella dell'originario promotore, a quest'ultimo è riservato, entro un termine prestabilito nell'avviso, il diritto di adeguare ad essa, la propria proposta. In questo caso, il promotore originario potrà essere dichiarato aggiudicatario con diritto di prelazione alla sponsorizzazione.
3. Per le sponsorizzazioni di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) il Dirigente della Struttura Capitolina Dipartimentale/Municipale competente procede, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante la pubblicazione di un avviso per almeno 10 giorni.

Art. 8

(Affidamento diretto a sponsor)

1. Roma Capitale può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi:
 - a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'art. 5 del presente Regolamento per le sponsorizzazioni di importo superiore a € 40.000,00;
 - b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati con determinazione dirigenziale del Dirigente competente per materia, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento, o iniziativa oggetto di sponsorizzazione, limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
 - c) nel caso di sponsorizzazioni di cui al precedente art. 5, comma 4 del presente Regolamento;
 - d) nel caso di sponsorizzazioni di cui al precedente art. 7, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 9

(Sponsorizzazioni accessorie a contratti d'appalto)

1. I Dipartimenti e le Strutture territorialmente competenti possono prevedere, nell'ambito di procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto d'appalto principale.
2. In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso fino ad un massimo del 20% della valutazione complessiva dell'offerta.

Art. 10

(Sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali e sponsorizzazione di interventi di restauro e manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale)

1. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 c.d. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 151 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché le disposizioni del presente Regolamento e dell'art. 120 del D.Lgs. n. 42/2004.
2. La Sovrintendenza Capitolina cura la corretta esecuzione dei lavori in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e al collaudo degli stessi ottemperando alla normativa di tutela di settore; essa cura altresì la verifica della fattibilità degli interventi proposti dagli sponsor in ordine alla effettiva urgenza e/o necessità, con la possibilità di rinvio all'elenco di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento sia a cura dello sponsor deve essere effettuato il controllo dei requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto di sponsorizzazione secondo quanto prescritto dalla specifica normativa vigente.
4. Tutta la documentazione riguardante la procedura di sponsorizzazione, ivi compresi gli schemi dei contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali, sono preventivamente sottoposti alla Sovrintendenza Capitolina in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti, per assicurare che sia garantito, tenuto conto della natura dell'intervento, il carattere artistico, storico e architettonico e il decoro del bene o dell'opera.
5. Per le attività di cui all'art. 5 comma 1, per le sponsorizzazioni relative ai beni culturali, la Struttura capitolina si avvale obbligatoriamente delle risultanze emerse dalla convocazione degli Organismi competenti (D.Lgs. n. 61/2012).
6. Per quanto disposto dall'art. 7 comma 1, per le sponsorizzazioni relative ai beni culturali si prescrive l'accertamento dell'aderenza della proposta alle valutazioni tecniche espresse dalla Sovrintendenza Capitolina.
7. Nel caso di sponsorizzazioni riguardanti i beni culturali si procede per affidamento diretto previo il nulla osta dei competenti Organi di tutela.

Art. 11

(Mecenatismo e "art bonus")

1. Per le erogazioni liberali di privati a favore di arte, cultura e spettacolo si rinvia alla normativa nazionale sul c.d. art bonus, Decreto Legge n. 83/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 106/2014, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo".

2. Le proposte dei privati, enti e soggetti giuridici, prive di finalità di lucro, in cui prevalga l'aspetto c.d. di "mecenatismo", non configurandosi il sinallagma del contratto a prestazioni corrispettive, sono formalizzate con procedure di trattativa privata diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa dal mecenate previa regolare approvazione dei competenti Organi tutori.
3. Le iniziative del presente articolo che prevedono raccolta mediante "crowdfunding" implicano la messa a disposizione di una piattaforma IT da parte di Roma Capitale, anche allo scopo di monitorare la provenienza dei flussi finanziari.
4. L'elenco sintetico dei monumenti, siti archeologici e fontane da inserire - a beneficio dei mecenati, ivi compresa la modalità del crowdfunding - nella piattaforma IT di Roma Capitale e/o nella piattaforma "ART BONUS" del MIBAC è annualmente redatto dalla Sovrintendenza Capitolina.

Art. 12

(Pubblico ringraziamento del mecenate)

1. Il mecenate ha la facoltà di accettare o chiedere una qualche forma di "pubblico ringraziamento" consistente in un riconoscimento morale e ideale, o comunque inerente a un interesse patrimoniale, purché non trovi diretta corrispettività in un obbligo posto a carico dell'Amministrazione, dell'elargizione accordata.
2. A tal fine, nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di trattamento dei dati personali, il mecenate ha il diritto di essere incluso in un apposito elenco Albo dei Mecenati di Roma, pubblicato in una apposita sezione del portale di Roma Capitale, avente visibilità e risonanza internazionale.
3. La pubblicazione di cui al comma precedente è da considerarsi valida e legittima a tutti gli effetti anche in caso in cui il nome del mecenate corrisponda ad un'impresa commerciale, ad una fondazione o Associazione no profit, salvo il fatto che, per le imprese commerciali, il riconoscimento morale attribuito non deve trasmutarsi in una sponsorizzazione.

Art. 13

(Esclusioni)

1. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione, oggetto del presente Regolamento, tutti i soggetti privati coinvolti a vario titolo, imprese/società, Associazioni, finanziatori, prestatori di opera e servizi o altri Organismi che non possiedono i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - ferme restando le semplificazioni menzionate al precedente art. 6.

Art. 14

(Rifiuto di sponsorizzazioni)

1. L'Amministrazione Capitolina a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora:
 - a) non sussistano le condizioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - b) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica di Roma Capitale e delle Società partecipate e quella dello sponsor;
 - c) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività;
 - d) ritenga di effettuare ulteriori verifiche a seguito di segnalazione di opportunità generale, avanzata dalla Commissione Etica di cui al successivo art. 15;
 - e) non ricorrano le condizioni a tutela e decoro del bene culturale oggetto della sponsorizzazione.
2. Sono in ogni caso escluse, oltre alle sponsorizzazioni aventi ad oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte secondo la normativa in vigore, quelle di propaganda da parte di partiti o altre forze istituzionalmente rappresentate, nonché quelle di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
3. Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi, come definiti dalla Risoluzione n. 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e protezione dei diritti umani del 13 agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare:
 - a) rispetto del diritto a pari opportunità e a trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche);
 - b) rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
 - c) rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificatamente l'esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);
 - d) rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;
 - e) rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all'impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure) ai sensi della normativa vigente;
 - f) rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e

distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici).

4. Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari). Saranno altresì escluse le banche che, a partire dal secondo anno dalla data di approvazione del presente Regolamento, risulteranno coinvolte nel finanziamento all'export di armi come da relazione annuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevista dalla Legge n. 185/1990 e ss.mm.ii..
5. Sono escluse le sponsorizzazioni offerte da imprese che realizzino riduzioni collettive illegittime (accertate da sentenze) di personale.
6. Sono escluse le sponsorizzazioni aventi a oggetto pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale. Altresì sono escluse le organizzazioni che promuovono sale da gioco e giochi d'azzardo leciti.
7. La valutazione del mancato rispetto dei suddetti principi è compiuta sulla base di accertamenti recati da sentenze, decisioni, risoluzioni, inchieste, rapporti o altri atti ufficiali di autorità nazionali o internazionali. A tal fine la Commissione Etica di cui al successivo art. 15, può avvalersi di ogni fonte di informazione, ivi compresi i contributi conoscitivi forniti da organizzazioni non governative riconosciute a livello internazionale e da Associazioni e centri di ricerca presso di esse accreditate.

Art. 15

(Commissione Etica)

1. È istituita apposita Commissione Etica, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, al fine di accertare la sussistenza, o meno, delle fattispecie di cui all'art. 14 ovvero di formulare segnalazioni di opportunità generale ai sensi del comma 1, lett. c) del predetto articolo.

La Commissione è composta da 3 membri:

- un Presidente;
- il Capo di Gabinetto o suo delegato;
- il Direttore del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa o suo delegato.

Partecipa ai lavori della Commissione, su invito del Presidente e senza diritto di voto:

- il Direttore della Struttura Capitolina Dipartimentale/Municipale procedente o suo delegato.

Entro 30 giorni dalla sua istituzione, la Commissione definisce le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, ivi compresa l'individuazione del componente con funzioni di Vicepresidente.

Il Presidente è individuato con avviso pubblico tra persone che si sono distinte nel campo del diritto amministrativo, della responsabilità sociale ed ambientale e dello studio e della promozione dell'etica all'impresa ed è nominato con Ordinanza del Sindaco. Nel caso di mancata presentazione di candidature idonee il Sindaco si riserva la possibilità di conferire direttamente l'incarico di Presidente ad una figura altamente qualificata. L'incarico di durata biennale è rinnovabile per un altro mandato ed è reso a titolo gratuito.

2. La Commissione, nelle sponsorizzazioni di valore superiore ad € 40.000,00 (I.V.A. esclusa) e inferiori alla soglia di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., esprime il proprio parere vincolante in ordine alla verifica di cui al precedente comma 1, su richiesta facoltativa del Dirigente della Struttura Capitolina Dipartimentale/Municipale competente. Per le sponsorizzazioni di valore superiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, il parere della Commissione è obbligatorio e vincolante, prima di procedere all'aggiudicazione.
3. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento da parte della Struttura Dipartimentale/Territoriale competente della documentazione inerente la proposta.
4. Per le sponsorizzazioni di valore inferiore ad € 40.000,00 (I.V.A. esclusa) l'accertamento della sussistenza, o meno, delle fattispecie di cui all'art. 14 è effettuato dal Dirigente della Struttura Capitolina Dipartimentale/Municipale procedente.

Art. 16

(Monitoraggio)

1. Al Dipartimento Razionalizzazione della Spesa è attribuito il compito di redigere annualmente una relazione nella quale sono elencati tutti i contratti di sponsorizzazione stipulati nell'anno di riferimento, con relativo importo, indicazione della manifestazione, evento o iniziativa finanziata, il nome dello sponsor e corredata da copia dei pareri eventualmente espressi dalla Commissione Etica.
2. La relazione di cui la precedente comma 1 è trasmessa alla Giunta Capitolina entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e pubblicata sul sito istituzionale di Roma Capitale.
3. La relazione di cui al comma 1 è integrata con i relativi corrispettivi di cui al comma 1 dell'art. 19 (Aspetti fiscali), costituiti da proventi di entrata e da risparmi di spesa e il valore del bene del servizio o del lavoro effettuato dallo sponsor (operazioni permutative) secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 19.
4. Il documento di cui al precedente comma viene allegato al Rendiconto di gestione di Roma Capitale.

Art. 17

(Contratto di sponsorizzazione)

1. L'affidamento della sponsorizzazione è effettuato con determinazione dirigenziale del Dirigente della Struttura Dipartimentale/Territoriale precedente.
2. Con il contratto di sponsorizzazione, da redigersi mediante scrittura privata, i contraenti delineano gli obiettivi e le modalità con cui si attua la sponsorizzazione, si svolgono le iniziative e si eseguono gli interventi previsti dalla proposta di sponsorizzazione. Per i contratti di sponsorizzazione relativi ai beni culturali si rinvia a quanto definito all'art. 10 comma 4. Con il medesimo contratto vengono regolati, inoltre, i rapporti economici e giuridici fra le parti con riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) l'oggetto e le finalità del contratto di sponsorizzazione;
 - b) il corrispettivo contrattuale e l'indicazione delle modalità di erogazione degli importi pattuiti, ovvero dei corrispettivi agli esecutori in caso di sponsorizzazione tecnica;
 - c) gli obblighi assunti dallo sponsor e dall'Amministrazione Capitolina, tra cui l'obbligo dello sponsor di non cedere in nessun caso ad altri soggetti terzi il diritto di utilizzare lo strumento pubblicitario oggetto del contratto;
 - d) le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità, i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda e di pubblicità, che per i beni culturali devono essere limitati al solo tempo dell'intervento;
 - e) la durata del contratto di sponsorizzazione (se il contratto non riguarda un singolo evento o manifestazione, ma si riferisce ad un'attività del soggetto sponsorizzato continuata nel tempo, il contratto deve essere qualificato "di durata" ed in particolare come contratto ad esecuzione continuata);
 - f) le relative penali in caso di inadempimento;
 - g) la "garanzia definitiva" rilasciata, a scelta dello sponsor sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le modalità di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici e dovrà essere pari al 2% dell'importo contrattuale. Ulteriori aspetti relativi al rilascio della garanzia potranno essere eventualmente normati nel medesimo atto;
 - h) nel caso di lavori, le forme e gli importi delle garanzie assicurative;
 - i) la manleva a favore dell'Amministrazione Capitolina per danni a cose o persone, nel caso di sponsorizzazioni in cui lo sponsor si impegni a progettare e realizzare, in tutto o in parte, le prestazioni richieste da Roma Capitale a sua cura e a sue spese;
 - j) le prescrizioni in materia di controversie, di spese contrattuali;
 - k) la risoluzione contrattuale nel caso d'inadempimento per quanto previsto dall'art. 1456 del c.c. e dal Codice dei contratti pubblici in quanto applicabile;
 - l) le clausole di recesso;
 - m) il richiamo a clausole vessatorie, se previste;
 - n) il codice univoco di fatturazione elettronica, le modalità di pagamento e regime I.V.A. applicabile e l'applicazione dello split payment;

- o) le modalità con cui l'Amministrazione Capitolina esercita i controlli e la vigilanza sullo sponsor, sull'esecutore e sugli altri soggetti coinvolti nel contratto di sponsorizzazione;
 - p) la decadenza nelle ipotesi in cui vengano meno i requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Il contratto non dovrà prevedere clausole che in alcun caso pregiudichino o condizionino l'attività dell'Amministrazione Capitolina.

Art. 18

(Versamento e utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni)

1. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione di mero finanziamento deve essere eseguito presso la Tesoreria Capitolina nella misura del 30%, al momento della sottoscrizione del contratto e, nella misura del restante 70% a conclusione dell'evento, iniziativa, lavoro, servizio o fornitura. A garanzia di detto importo, quale condizione essenziale per procedere alla formalizzazione dei rapporti di sponsorizzazione, lo sponsor dovrà prestare sempre al momento della sottoscrizione del contratto, deposito cauzionale nella forma di polizza fidejussoria o assicurativa, a favore dell'Amministrazione Capitolina, secondo quanto prescritto dall'art. 93 del Codice.
2. Nei casi in cui il contratto preveda il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione al soggetto che realizzi l'evento, iniziativa, lavoro, servizio o fornitura, lo sponsor potrà provvedere a pagare direttamente quest'ultimo, previo atto della Struttura competente con il quale si rilascia apposito nulla osta a seguito di verifica di avvenuta esecuzione delle prestazioni e si provvede a perfezionare le relative scritture contabili. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il diritto di escussione da parte di Roma Capitale delle somme versate dallo sponsor a titolo di garanzia previste nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 19

(Aspetti fiscali)

1. Tutti i corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in Bilancio e nel PEG ad inizio anno o durante l'anno con variazione, sia in entrata che in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del Bilancio e la normativa fiscale. In particolare, i corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; tutti i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a Bilancio in entrata ed in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del Bilancio e la normativa fiscale.
2. Le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.

3. Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall'obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo.
4. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare dallo sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor all'Amministrazione del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto ad I.V.A., e di fatturazione dell'Amministrazione allo sponsor di un pari importo, soggetto ad I.V.A., per l'attività di sponsorizzazione.

Art. 20

(Riserva organizzativa)

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Capitolina secondo la disciplina del presente Regolamento.
2. È tuttavia facoltà di Roma Capitale qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare, nel rispetto delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni a soggetti specializzati nel settore di riferimento.

Art. 21

(Iniziative Municipali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, i Municipi di Roma Capitale hanno facoltà di reperire sponsor secondo quanto disposto dalle norme di legge e dal presente Regolamento, con riferimento a eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi, nonché lavori, servizi o forniture di valenza strettamente territoriale.

Art. 22

(Verifiche e controlli)

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica sono tempestivamente notificate allo sponsor, la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti specificatamente nel relativo contratto di sponsorizzazione.

Art. 23

(Controversie)

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto di sponsorizzazione, è sottoposta al competente Foro di Roma, previo tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Art. 24

(Trattamento dati personali)

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge in materia di protezione dei dati personali.
2. Titolare del trattamento dei dati è Roma Capitale. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente Regolamento e possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del medesimo Regolamento.

Art. 25

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa legislativa vigente.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento, i principi, i criteri, gli ambiti e le aree di intervento del crowdfunding sono definiti e disciplinati dalle norme di settore di rango primario e secondario.

Art. 26

(Disposizioni transitorie)

Le attività di cui all'art. 16 comma 4 saranno avviate dal terzo esercizio finanziario successivo all'approvazione del Regolamento.

Nei primi due esercizi verrà data informativa all'Assemblea per le successive deliberazioni del caso.

Art. 27

(Pubblicazione - entrata in vigore)

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio di Roma Capitale ed entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 31 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri De Priamo, Mennuni e Mussolini.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Baglio, Bernabei, Calabrese, Catini, Celli, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Giachetti, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli, Zannola e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 23.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 26 marzo 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 9 aprile 2019.

Li, 25 marzo 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 5 aprile 2019.

Li, 5 aprile 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino